

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1720 del 07/06/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 DITTA I MALAFRONTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI CARNI SUINE PER PRODUZIONE INSACCATI FRESCHI E STAGIONATI, NEL COMUNE DI ARGENTA (FE), LOC. CONSANDOLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1749 del 06/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 14356/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **I MALAFRONTI S.r.l.** con sede legale nel Comune di Lavezzola (RA), Via X Aprile n. 34/A ed impianto nel Comune di Argenta (FE), frazione di Consandolo, Via E. Mattei n. 1/C - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 6955 del 08.04.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONI CARNI SUINE PER PRODUZIONE INSACCATI FRESCHI E STAGIONATI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 08.04.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/3662 del 18.04.2016, presentata allo stesso SUAP in data 08.04.2016, dalla Società I MALAFRONTI S.r.l., nella persona di Malafronte Nives, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Lavezzola (RA), Via X Aprile n. 34/A e stabilimento nel Comune di Argenta (FE), frazione di Consandolo, Via E. Mattei n. 1/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di LAVORAZIONI CARNI SUINE PER PRODUZIONE INSACCATI FRESCHI E STAGIONATI;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ricomprendendo l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 9624 del 16.05.2016, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/4882 del 17.05.2016, con la quale si esprime parere favorevole relativamente:
 - allo scarico di acque di lavorazione e reflui civili – Classe C – con le prescrizioni/condizioni indicate nell’allegato parere dell’HERA S.p.A. e dell’Ufficio Ambiente della stessa Unione dei Comuni, parti integranti e sostanziali della nota Prot. n. 9624/2016, citata;
 - all’impatto acustico in merito alla dichiarazione presentata dalla Ditta;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 9448 del 12.05.2016, allegato alla nota Prot. n. 9624/2016 sopra citata, con cui:
 - relativamente alla richiesta di autorizzazione allo scarico, visto il parere di HERA S.p.A. Prot. n. 57229 del 09.05.2016, esprime parere favorevole fatte salve le prescrizioni dell’ente Gestore della pubblica fognatura contenute nel parere richiamato;
 - relativamente alla matrice rumore esprime parere favorevole in merito alla dichiarazione presentata dalla Ditta, con prescrizioni;
- Visto il parere con prescrizioni di HERA S.p.A. P.G. n. 57229 del 09.05.2016, allegato al parere dello SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 9624/2016 sopra citato;
- Vista la dichiarazione della Ditta in oggetto, resa ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R. n. 15 e D.G.R. n. 673/04) che l’esercizio dell’attività non comporta l’utilizzo di macchinari od impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Società **I MALAFRONTI S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Lavezzola (RA), Via X Aprile n. 34/A, ed impianto nel Comune di Argenta (FE), frazione di Consandolo, Via E. Mattei n. 1/C, codice fiscale n. 03019711203 per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONI CARNI SUINE PER PRODUZIONE INSACCATI FRESCHI E STAGIONATI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura di tipo misto di Via E. Mattei e Via R. Bardelli, sono quelli contrassegnati con le sigle "S1" (scarico finale reflui ciclo produttivo) ed "S2" (scarico finale reflui civili), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav. A1 Planimetria Rete Fognaria ed Idrica;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav. A1 Planimetria Rete Fognaria ed Idrica;
3. Lo scarico "S1" delle acque industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B,

sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato **“PC1 pozzetto campionamento acque di processo”** e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Tav. A1 Planimetria Rete Fognaria ed Idrica. Detto pozzetto deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

4. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
7. La ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
8. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
9. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa che:

- La Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno

luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. –
Distretto di Ferrara;

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

Si precisa che in caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.